



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 44 reg.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2020. INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO.**

Il giorno: **29 SETTEMBRE 2020** nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
<b>SINDACO</b>	<b>PELLIZZARI ALDO</b>	X	
<b>ASSESSORE</b>	<b>ZANCANARO CATERINA</b>	X	
<b>ASSESSORE</b>	<b>PRETTO MASSIMILIANO</b>	X	

e la partecipazione del Vicesegretario Comunale **Sartori dr.ssa Federica**.

Il Vicesindaco, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto **suindicato**.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente:

*"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*

Visto l'art. 57-quater, commi 2 e 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Visto il decreto interministeriale, adottato il 23 luglio 2020, che ha disposto la decorrenza dell'incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020 ma che l'aumento, per scelta dell'amministrazione, verrà applicato solo a decorrere da ottobre 2020 e che pertanto sarà restituito al Ministero competente l'importo del contributo ministeriale non utilizzato (art.2 comma 2 del decreto interministeriale testé citato);

Considerato che il citato decreto interministeriale, all'Allegato A, quantifica, per fascia demografica di appartenenza del comune, l'importo annuo spettante al singolo Ente quale contributo di partecipazione del Ministero dell'Interno alla maggiore spesa necessaria per l'incremento dell'indennità in parola a decorrere dal 2020.

Visto l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissis ...*

*8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*

*b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*

*c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi*

*fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*

- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”.*

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

*“7. Con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”.*

Considerato che, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”.*

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
  - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5,

comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014

Considerato, in relazione all'art. 2 del D.M. 119/2000 relativo alla maggiorazione degli importi in relazione alla fluttuazione stagionale della popolazione dell'ente (+5%), alla percentuale delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate (+ 3%), nonché dall'ammontare di spesa della parte corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto di bilancio approvato (+ 2%), che:

- che nel Comune di Rotzo ha luogo una fluttuazione stagionale della popolazione che giustifica una maggiorazione degli importi del 5%;
- che, come confermato dal responsabile del servizio ragioneria, il rapporto fra le entrate proprie (Titolo I e III = Totale € 638.250,98) e il totale generale delle entrate (€ 1.790.658,41) risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (anno 2019) risulta essere superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella B allegata al decreto (0,39), per cui risulta applicabile la maggiorazione degli importi di cui alla Tabella A nella misura pari al 3%;

Constatato altresì che, come attestato dal responsabile del servizio ragioneria, la spesa corrente pro-capite (€ 850,65) risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (anno 2019) è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella C allegata al decreto (media pro-capite del totale spese correnti Comuni Regione del Veneto € 602,94);

Dato atto che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, opportuno incrementare la misura dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura di € 1775,58 ( già aumentata con le percentuali di cui sopra) inferiore al massimo dell' 85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in base al citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall' 01.10.2020 e fino al 31.12.2020 e nella misura di Euro 1663,86 a decorrere dal 01.01.2021 garantendo il permanere delle compatibilità economiche.

Richiamata la determina n. 42 del 31.01.2020 con la quale veniva determinata l'indennità di funzione del Sindaco in € 1.278,23 oltre alle maggiorazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del DM 119/2000;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni”;


Visto il vigente Statuto del Comune di Rotzo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

### **DELIBERA**

1. di fissare, con decorrenza dal primo ottobre 2020, l’indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.775,58 e fino al 31.12.2020 ed in Euro 1.663,86 a decorrere dal 01.01.2021 tenuto conto del contributo ministeriale e degli equilibri di bilancio ;
2. di confermare, per l’anno 2021, l’indennità di funzione mensile del Vicesindaco in € 191,74 (importo ridotto del 10% ai sensi dell’art. 1, co. 54, della Legge 266/2005 ed incrementato del 10% ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettere a) b) c), del DM 119/2000);
3. di confermare, per l’anno 2021, l’indennità di funzione mensile dell’Assessore in € 127,82 (importo ridotto del 10% ai sensi dell’art. 1, co. 54, della Legge 266/2005 ed incrementato del 10% ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettere a) b) c), del DM 119/2000);
4. di dare atto che, a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità del Sindaco, si provvederà ad acquisire al bilancio le risorse stanziare con il citato decreto del Ministro dell’Interno e per la differenza con risorse proprie di bilancio;
5. di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.



---

**VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile.**

*(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F. Forte*: Forte dr.ssa Barbara

**VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica**

*(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F. Sartori*: Sartori dr.ssa Federica

**IL SINDACO**

F.to: *Pellizzari Aldo*

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

F.to: *Dr.ssa Sartori Federica*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio, e contestualmente inviata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

**ROTZO**, Li 23 GIU. 2021

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

F.to: *Sartori dr.ssa Federica*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

**ROTZO**, Li 23 GIU. 2021



**IL DIPENDENTE ADDETTO**

*[Handwritten signature]*

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23 GIU. 2021

**ROTZO**, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

F.to: *Sartori dr.ssa Federica*

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**ROTZO**, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

F.to: *Sartori dr.ssa Federica*